



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF005

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 6

OGGETTO	PERDITE FISCALI DEI SOGGETTI IRPEF – IL RIPORTO DAL 2017 IN POI
RIFERIMENTI	ART. 1 CO. DA 23 A 26 L. 145/2018 – CM 25/2012
CIRCOLARE DEL	11/01/2019

Sintesi: la Legge di Bilancio 2019 ha modificato del regime del riporto delle perdite fiscali dei soggetti Irpef nell'ambito del reddito d'impresa, equiparandolo a quello dei soggetti Ires senza P. distinzione tra imprese in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria.

Il nuovo regime non dovrebbe trovare applicazione alle perdite generate nei periodi fino al 2017.

Inoltre per quanto riguarda le imprese in contabilità semplificata si applica un regime transitorio.

I commi da 23 a 26 della Legge di bilancio 2019 modificano il regime del riporto delle perdite fiscali dei **soggetti Irpef** nell'ambito del reddito d'impresa, **equiparandolo a quello dei soggetti Ires**.

A tal fine, l'art. 8 Tuir viene modificato come di seguito (in modo coerente, viene modificato l'art. 116 relativo alla trasparenza fiscale delle Srl):

ART. 8 TUIR	
fino al 31/12/2018	dal 1/01/2019
1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite <u>derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle</u> derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.	1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.	(Idem)
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza <u>nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 66.</u> Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84.	3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84.

In sostanza, in tal modo, imprese individuali e società di persone:

- indipendentemente dalla contabilità tenuta (**semplificata o ordinaria**)
- potranno riportare le perdite fiscali conseguite **senza limiti di tempo** (dunque, anche oltre il 5° periodo successivo), utilizzandole **nel limite dell'80% del reddito imponibile** che incrociano.

DECORRENZA . il comma 24 dispone che, in deroga alla irretroattività delle norme fiscali (art. 3 c. 1 L. 212/2000), le disposizioni modificative dell'art. 8 Tuir si applicano:

- "a decorrere **dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017**"
- cioè fin dal **Mod. Redditi 2019** (periodo 2018)

REGIME FINO AL PERIODO D'IMPOSTA 2017

Come noto, fino al periodo d'imposta 2017, le imprese:

a) in contabilità ordinaria:

- hanno potuto riportare le perdite nel **limite dei 5 periodi** successivi (oltre tale termine sono perse)
- ad **eccezione** delle perdite generate nei **primi 3 periodi di imposta** (non vi è limite di tempo)
- senza alcun limite in ordine all'importo compensabile

b) in contabilità semplificata (e professionisti):

- l'utilizzo avviene solo **nel medesimo periodo d'imposta in compensazione con altri eventuali redditi**, di qualsiasi natura
- **non è previsto alcun riporto**; quanto non compensato orizzontalmente nell'anno è perso.




Soggetti trasparenti

Alle perdite fiscali di soggetti trasparenti, la gestione delle perdite (e delle sue eventuali limitazioni) va effettuato nella dichiarazione del socio.

Inoltre se si tratta:

- ✓ di società di persone (in contabilità ordinaria): si applica il medesimo trattamento di cui sopra
- ✓ di Srl trasparente: si applica il regime proprio delle società di capitali (riporto illimitato nei periodi successivi, con limitazione dell'utilizzo all'80% del reddito che incrociano).



LE MODIFICHE INTRODOTTE CON EFFETTO DAL PERIODO 2018



Applicabilità della nuova disciplina: in passato il DL 98/2011 aveva introdotto, per la prima volta, una limitazione all'utilizzo delle perdite dei soggetti Ires (nell'80% del reddito che andavano a compensare). In tale occasione la norma nulla aveva disposto circa l'introduzione del nuovo regime; per tale motivo l'Agenzia lo aveva ritenuto applicabile a tutte le perdite pregresse alla data di entrata in vigore del DL.


La situazione pare diversa, nel caso di specie relativo ai soggetti Irpef, posto che

- ✓ il legislatore ha espressamente disposto la decorrenza della norma (dal periodo 2018 in poi)
- ✓ che non sarebbe stata necessaria laddove avesse operato anche sulle perdite generate ante 2018 (infatti i soggetti Irpef non possono che avere periodi solari; dunque non si trattava di disciplinare il regime nelle dichiarazioni che erano in via di presentazione al momento di entrata in vigore della legge; peraltro la deroga alla irretroattività delle norme fiscali è giustificata dal fatto che il periodo 2018 era già decorso al 1/01/2019, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019).

Per tale motivo, si ritiene che **il nuovo regime non trovi applicazione per le perdite generatesi fino al periodo d'imposta 2017.**

Avuto riguardo a quanto sopra premesso, si ritiene che le imprese saranno tenute ad operare una **stratificazione delle perdite fiscali**, in ragione del periodo d'imposta in cui la perdita è maturata:

- **per quelle maturate fino al periodo 2017:** continuerà ad applicarsi il regime previgente
- **per quelle maturate dal 2018 in poi:** troverà applicazione la nuova disciplina.




Compresenza di perdite di natura diversa: dovrebbero trovare applicazione i concetti previsti per le società di capitali che presentano perdite generate nei primi 3 esercizi (illimitate) rispetto a quelle successive:

- il contribuente è libero di scegliere quali compensare in via prioritaria
- se utilizzate prima quelle illimitate, il limite dell'80% si applica al reddito non ridotto da tale primo utilizzo.



Neoattività: permane, peraltro, la previsione secondo cui:

- le perdite generate nei primi 3 periodi d'imposta (senza che si tratti della prosecuzione di un'azienda già gestita da terzi in precedenza – CM 28/2006)
- rimangono utilizzabili senza limiti (presumibilmente anche nell'ambito del regime transitorio – v. oltre).



Aspetti dichiarativi dal Mod. Redditi 2019:

	Eccedenza 2012		Eccedenza 2013	
Perdite d'impresa non compensate nell'anno	RS12	1	2	
	RS13	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO		
		(di cui relative al presente anno 1 m)		

L'apposito prospetto del quadro RS dovrebbe continuare ad esistere fino al periodo d'imposta 2022 (cioè fino ad esaurimento del quinquennio per le perdite 2017) ...

Perdite di impresa non compensate		SIQ		IRES	
		1	2	5	6
RS44	In misura limitata	(del presente periodo d'imposta)			
RS45	In misura piena	(del presente periodo d'imposta)			

... arricchendosi dell'analogo
prospetto previsto per le società
di capitali per la gestione delle
fiscali generate dal 2018 in poi

Esempio1

DITTA INDIVIDUALE IN CONTABILITÀ ORDINARIA

La ditta individuale Mario Rossi, in contabilità ordinaria, ha generato i seguenti risultati:

- perdita fiscale nel **periodo d'imposta 2017** per **€. 10.000**.
- reddito nel periodo d'imposta 2018 per **€. 15.000**.

L'imprenditore si ritiene possa procedere:

- a compensare integralmente le perdite 2017 (che si esauriscono), posto che sono generate in un periodo anteriore all'entrata in vigore delle nuove disposizioni
- dichiarando un reddito imponibile di € 5.000.

Anno	Risultato	Perdita utilizzabile	Redd. imp.	Perd. residua
2017	- 10.000			-
2018	15.000	10.000	5.000	-

Esempio2

Nell'esempio precedente, si ponga ora la seguente situazione:

- **periodo d'imposta 2017**: perdita fiscale per **€. 10.000** (illimitata)
- nel **periodo d'imposta 2018**: perdita fiscale per **€. 18.000** (limitata all'80%).

Nel periodo **2019** consegue un **reddito di €. 30.000**.

L'imprenditore procede:

- a compensare integralmente le perdite 2017 (che si esauriscono)
- a compensare la perdita 2018 nel limite dell'80% del reddito originario (€ 30.000)

Anno	Risultato	Perdita utilizzabile	Redd. imp.	Perd. residua
2017	- 10.000			10.000
2018	- 18.000			18.000
2019	30.000	10.000 (perd. 2017) 18.000 (max 80% di 30.000)	2.000	-

CM 25/2012: il reddito di riferimento per perdita "limitata" è quello ante compensazione con la perdita "illimitata"

Concetti del tutto analoghi vanno applicati da parte del socio cui è imputata una perdita fiscale da parte della società trasparente (incluse le Srl in trasparenza fiscale).

IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA - REGIME TRANSITORIO

In deroga a quanto visto, le **perdite fiscali delle imprese in contabilità semplificata**:

a) del periodo d'imposta 2018: sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti

- nel periodo d'imposta 2019: in misura non superiore al 40%
- nel periodo d'imposta 2020: in misura non superiore al 60%

dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi

b) del periodo d'imposta 2019: sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti

- nel periodo d'imposta 2020: in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

c) del periodo d'imposta 2017 (disposizione retroattiva):

- **per la parte non già compensata** con altri redditi del periodo (anche non d'impresa)

sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

- nei periodi d'imposta 2018 e 2019: in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- nel periodo d'imposta 2020: in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi
- oltre il 2020: non dovrebbero più essere utilizzabili.



N.B.: con quest'ultima disposizione (che ha un'efficacia retroattiva), il legislatore intende arginare *a posteriori* il fenomeno verificatosi spesso nel Mod. Redditi PF 2018 di impossibilità di utilizzo totale delle perdite generate dalla deduzione delle rimanenze finali 2016 dal reddito del periodo 2017, come imposto dall'introduzione del nuovo regime di "cassa ibrido".



DUBBIO: non è chiaro se le **perdite 2018 e 2019 che non fossero utilizzate** entro i termini indicati nel comma 25 risultino:

- ✓ **utilizzabili come per le perdite "a regime"** (per l'80% del reddito che incrociano); situazione probabile, in quanto si tratta di una disposizione "in deroga" all'art. 8 Tuir solo per i citati periodi
- ✓ oppure **non siano più utilizzabili**.

Le perdite 2017, al contrario, dovrebbero essere perse per la quota non utilizzata al 31/12/2020.

Esempio3

La ditta individuale Verdi Luca, in **contabilità semplificata** ha dichiarato i seguenti dati:

- **perdita fiscale 2017: € 50.000**
- **utilizzata per soli € 5.000** per compensare redditi di locazione del 2017 dell'imprenditore: perdita residua 2017: **€ 45.000**

Periodi	2018	2019	2020	2021
Redditi	€ 30.000	€ 20.000	€ 40.000	€ 10.000

In tal caso:

- nel 2018: la perdita 2017 risulterà utilizzabile per un importo pari al **40% di 30.000 = 12.000** (residua una perdita di € 33.000)
- nel 2019: utilizza la perdita residua nel limite del **40% di 20.000 = 8.000** (residua una perdita di 25.000)
- nel 2020: utilizza la perdita residua nel limite dell'**60% di 40.000 = 24.000 (residua una perdita di 1.000)**
- nel 2021: **non dovrebbe più essere utilizzabile** detta perdita residua (in quanto le perdite 2017 dovrebbero essere soggette al solo regime transitorio, che scade nel 2020).

PROFESSIONISTI

Nulla si è modificato rispetto al passato per quanto attiene le perdite fiscali dei professionisti (incluse per quelle imputate dalle associazioni professionali).

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

	PERDITE FISCALI GENERATE NEI VARI PERIODI D'IMPOSTA															
	FINO AL 2017		NEL 2017					NEL 2018				NEL 2019			DAL 2020 IN POI	
SOGGETTO	Lim. di tempo	% max redd. comp.	Lim. di tempo	% max redd. Compens.				Lim. di tempo	% max redd. comp. (*)			Lim. di tempo	% max redd. comp. (*)	Lim. di tempo	% max redd. comp. (*)	
Soggetti Ires	NO	80% (*)						NO	80%			NO	80%		NO	80%
Imp. Ind/Snc/Sas																
Cont. Ordin.	5 anni	nessuno						NO	80%			NO	80%		NO	80%
Cont. Semplif.	(come i professionisti)		NO (**)	40% nel 2018	40% nel 2019	60% nel 2020	zero dal 2021	NO	40% nel 2019	60% nel 2020	80% dal 2021	NO	60% nel 2020	80% dal 2021	NO	80%
Professionisti	Comp. "orizzontale" con altri redd. di periodo (l'eccedenza è persa)															

(*) Perdite dei primi 3 periodi: nessun limite

(**) Per la quota di perdita non già utilizzata "orizzontalmente" nel 2017 (mod. Redditi 2018)

ULTERIORI CASISTICHE

PERDITE D'IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Caso 1

Anno	Redd / perdita	2017			2018			2019			2020			Redd. impon.
		max	Utilizzo	Residua	max	Utilizzo	Residua	max	Utilizzo	Residua	max	Utilizzo	Residua	
2017	-30.000			30.000										-30.000
2018	-50.000	40%	-	30.000			50.000							-50.000
2019	40.000	40%	16.000	14.000	40%	16.000	34.000			-				8.000
2020	-50.000	60%	-	14.000	60%	-	34.000	60%	-	-		50.000		-50.000
2021	40.000			(persa)	80%	32.000	2.000	80%	-	-	80%	8.000	42.000	-
2022	60.000				80%	2.000	-	80%	-	-	80%	42.000	-	16.000

Caso 2

Anno	Redd / perdita	2017			2018			2019			2020			Redd. impon.
		max	Utilizzo	Residua	max	Utilizzo	Residua	max	Utilizzo	Residua	max	Utilizzo	Residua	
2017	-30.000			30.000										-30.000
2018	-50.000	40%	-	30.000			50.000							-50.000
2019	-15.000	40%	-	30.000	40%	-	50.000			15.000				-15.000
2020	-50.000	60%	-	30.000	60%	-	50.000	60%	-	15.000		50.000		-50.000
2021	40.000			(persa)	80%	32.000	18.000	80%	8.000	7.000	80%	-	50.000	-
2022	60.000				80%	18.000	-	80%	7.000	-	80%	35.000	15.000	-
2023	16.000				80%	-	-	80%	-	-	80%	12.800	2.200	-

Caso 3

Anno	Redd / perdita	2017			2018			2019			2020			Redd. impon.
		max	Utilizzo	Residua	max	Utilizzo	Residua	max	Utilizzo	Residua	max	Utilizzo	Residua	
2017	-30.000			30.000										-30.000
2018	20.000	40%	8.000	22.000			-							12.000
2019	20.000	40%	8.000	14.000	40%	-	-			-				12.000
2020	-50.000	60%	-	14.000	60%	-	-	60%	-	-		50.000		-50.000
2021	40.000			(persa)	80%	-	-	80%	-	-	80%	32.000	18.000	8.000
2022	60.000				80%	-	-	80%	-	-	80%	18.000	-	42.000

Caso 4

Anno	Redd / perdita	2017			2018			2019			2020			Redd. impon.
		max	Utilizzo	Residua	max	Utilizzo	Residua	max	Utilizzo	Residua	max	Utilizzo	Residua	
2017	10.000			-										10.000
2018	-50.000	40%	-	-			50.000							-50.000
2019	30.000	40%	-	-	40%	12.000	38.000			-				18.000
2020	40.000	60%	-	-	60%	24.000	14.000	60%	-	-			-	16.000
2021	-20.000				80%	-	14.000	80%	-	-	80%	-	-	-20.000
2022	60.000				80%	14.000	-	80%	-	-	80%	-	-	46.000

PERDITE D'IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA

Anno	Redd / perdita	2017			2018			2019			2020			Redd. impon.
		max	Utilizzo	Residua	max	Utilizzo	Residua	max	Utilizzo	Residua	max	Utilizzo	Residua	
2017	-30.000	100%		30.000										-30.000
2018	-50.000	100%	-	30.000			50.000							-50.000
2019	40.000	100%	30.000	-	80%	10.000	40.000			-				-
2020	-50.000	100%	-	-	80%	-	40.000	80%	-	-		50.000		-50.000
2021	40.000	100%			80%	32.000	8.000	80%	-	-	80%	8.000	42.000	-
2022	60.000	100%			80%	8.000	-	80%	-	-	80%	42.000	-	10.000